



DISCIPLINARE DI GARA
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA ("CDN") SERVIZI INFORMATICI AFFERENTI ALLA GESTIONE OPERATIVA (COMPRENSIVA DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA) DI TARI / TARIP DA PARTE DI CDN
CIG: B57386F343
Procedura ex Artt. 182 e 193, comma 3, del D.lgs. 36/2023
Disciplina di Affidamento: Settore Ordinario
Responsabile Unico del Progetto: Dott. Niccolò Bortolotti Responsabile di Procedimento della fase di affidamento: Arch. Serena Giribuola Responsabile Unico del Progetto dell'Ente Beneficiario: Dott. Christian Migliorati
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo

PREMESSE.....	4
ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	8
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	9
ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2. CHIARIMENTI	10
2.3. COMUNICAZIONI	11
ART. 3. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO	11
3.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, SPECIFICITA’ DELLA PROCEDURA, SOCIETA’ DI SCOPO.....	11



3.2. DURATA.....	13
3.3. OPZIONE.....	14
3.4. MODIFICHE	14
3.5. VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	14
ART. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
ART. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
ART. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	18
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	21
ART. 7. AVVALIMENTO	21
ART. 8. CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO, FORNITURA E SUBAPPALTO.....	23
ART. 9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	23
ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA	24
ART. 11. GARANZIA DEFINITIVA.....	27
ART. 12. POLIZZE ASSICURATIVE	28
ART. 13. SOPRALLUOGO	29
ART. 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	30
ART. 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31
15.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	32
ART. 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	34
ART. 17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	37



17.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	38
17.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, n. 267	38
17.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	38
17.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	39
ART. 18.	OFFERTA TECNICA.....	40
18.1	CONTENUTO DI MERITO E OGGETTO DELL'OFFERTA TECNICA.....	42
ART. 19.	OFFERTA ECONOMICA.....	44
ART. 20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	47
20.1.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	47
20.2.	METODO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	50
20.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	51
20.4.	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	51
ART. 21.	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	51
ART. 22.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	52
ART. 23.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	52
ART. 24.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	53
ART. 25.	VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE	54
ART. 26.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE	55
ART. 27.	CLAUSOLE E PATTUZIONI	58
ART. 28.	ACCESSO AGLI ATTI	59
ART. 29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	59
ART. 30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	59



PREMESSE

Brescia Infrastrutture S.r.l. (d'ora in poi "Stazione appaltante") è una società *in house* del Comune di Brescia nonché Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'Art. 63 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, per i livelli L1 e SF1.

La Stazione appaltante è dotata di un'U.O. Appalti e Contratti che, nell'ambito delle proprie attività, svolge attività di supporto in materia di appalti presso altre Stazioni appaltanti; tra queste vi è il Consorzio dei Navigli S.p.A. (in breve "CDN" o "Beneficiario").

In data 05/09/2024 Softline S.r.l. (d'ora in poi "Promotore") ha presentato a mezzo PEC una proposta di project financing ex Art. 193 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, come da oggetto, al CDN.

In data 11/10/2024 il Consiglio di amministrazione del CDN ha deliberato il pubblico interesse della proposta ricevuta, approvando tra l'altro la relazione (Public Sector Comparator – PSC) richiesta ex Art. 174, comma 5, del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

S'intende, dunque, procedere ai sensi dall'Art. 193, comma 3, del Codice dei contratti, per l'affidamento dei servizi in oggetto. Ai sensi dell'Art. 70, comma 4, del D.lgs. 209/2024 le modifiche apportate dal Decreto medesimo all'Art. 193 del D.lgs. 36/2023 non sono applicabili alla presente procedura, essendo stata ricevuta proposta da parte del soggetto promotore al CDN in data antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024,

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Codice dei contratti, *"Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4"*.

Essendo privo di tale qualificazione, CDN ha sottoscritto con la Stazione appaltante, in data 12/12/2024, un Accordo, in applicazione degli Artt. 62 e 63 del Codice dei contratti, finalizzato all'espletamento della procedura di partenariato pubblico-privato (d'ora in poi "Accordo").

Brescia Infrastrutture S.r.l. è la stazione qualificata (livello SF1) individuata da CDN per lo svolgimento della presente procedura.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione di CDN del 31/10/2024, e con determina di avvio n. 3 del 31 gennaio 2025 del Consiglio di amministrazione di Brescia Infrastrutture S.r.l., la Stazione appaltante ha conseguentemente indetto una procedura ex art. Artt. 187, comma 1 e 193, comma 3, del Codice dei contratti per l'affidamento di quanto in oggetto.

Al riguardo non risultano vigenti criteri ambientali minimi (CAM).

La presente procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"*, come modificato dal D.lgs. 209/2024, d'ora in poi, semplicemente *"Codice dei contratti"*,



La presente procedura di gara è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di e-procurement in uso a questa Stazione appaltante di cui al successivo Art. 1 (d'ora in poi "Piattaforma") accessibile dall'indirizzo <https://bresciainfrastrutture.srl.tuttogare.it/>.

Le offerte dovranno pervenire entro in termine perentorio delle **ore 12:00 del 02 aprile 2025**, attraverso la Piattaforma. Sono inammissibili, ai sensi dell'Art. 70, comma 4, lett. b), del Codice dei contratti, le offerte tardive. La Piattaforma non consente la presentazione di offerte successivamente alla scadenza del termine indicato sulla stessa.

La durata del procedimento è prevista pari a massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi del comma 1, lett. a), dell'Allegato I.3 al Codice dei contratti.

Il luogo di svolgimento della concessione è presso la sede di Consorzio dei Navigli S.p.A., in Albairate (MI), 20080.

codice NUTS **ITC4C**

codice ISTAT **15005**

ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara è interamente svolta tramite la Piattaforma di cui alle Premesse, accessibile dall'indirizzo <https://bresciainfrastrutture.srl.tuttogare.it/index.php>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni degli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma, le dotazioni della stessa, le garanzie e le limitazioni di responsabilità, la normativa applicabile e le regole di condotta sono contenute nell'allegato "Norme tecniche di utilizzo" presenti in calce alla *homepage* della Piattaforma stessa, ovvero reperibili all'indirizzo internet https://bresciainfrastrutture.srl.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità di presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

In caso di difficoltà o problemi tecnici legati al portale si invita a prendere visione delle «Norme tecniche di utilizzo» presenti in calce alla *homepage* del portale stesso ovvero a contattare l'*Help Desk* al numero (+39) 02 400 31 280 oppure all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Non è prevista la presenza fisica degli operatori economici alle sedute di gara; questi possono consultare le operazioni relative alle diverse fasi di gara, collegandosi alla Piattaforma mediante accesso alla propria «Area Riservata».



Per accedere alla Piattaforma e partecipare alla gara è necessaria la registrazione ed abilitazione dell'operatore economico; conclusa con successo la stessa e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC), che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'operatore economico potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito descritto.

Terminata la registrazione, è possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma premendo il tasto blu nella *homepage* "Accedi con credenziali". La procedura in oggetto è visualizzata, a seguito di accesso, nella sezione "Gare Attive".

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'Art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l'operatività e la compatibilità della Piattaforma con i sistemi informativi *hardware* e *software* degli operatori economici offerenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che gli operatori economici utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare on-line.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla gara da parte degli operatori economici.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nelle "Norme tecniche di utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Gestore della Piattaforma, Studio Amica S.r.l., è il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione della Piattaforma medesima e delle applicazioni



informatiche necessarie al funzionamento della stessa, assumendone ogni responsabilità al riguardo e ne verifica i principali parametri di funzionamento, segnalando eventuali anomalie.

Il Gestore della Piattaforma è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica della Piattaforma stessa e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è, altresì, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.LGS 196/2003 e dal GDPR 2018 in tema di sicurezza del Trattamento dei Dati Personali.

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dalla Piattaforma ed avviene simultaneamente per tutti gli operatori economici alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara.

L'ora ufficiale è quella della Piattaforma.

Le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il tempo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Ogni documento inviato telematicamente attraverso la Piattaforma dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante l'operatore economico, va allegata copia conforme della relativa procura.

Per quanto attiene specificatamente l'utilizzo della firma digitale, la Piattaforma accetta sia il formato CAdES (estensione .p7m) sia quello PAdES (estensione .pdf), entrambe riconosciute come aventi validità legale dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione Europea.

Al fine di un più agevole svolgimento delle operazioni di verifica della documentazione presentata, si suggerisce di sottoscrivere i file in estensione .pdf in formato PAdES.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli Artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli Artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'operatore economico o suo procuratore.



Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli Artt. 100, comma 3, e 105 del Codice dei contratti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta Amministrativa", si applica l'Art. 101 del Codice dei contratti.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle "Norme tecniche di utilizzo" della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; sono consigliati i motori di ricerca Google Chrome e Mozilla Firefox;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli Artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'Art. 29 del D.lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE 910/2014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter partecipare alla procedura e presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma tramite le proprie credenziali (User e Password), dalla pagina principale con il comando **«Accedi con credenziali»** oppure, **se l'Operatore economico non è ancora registrato alla portale**, con il comando **«Registrati»** e procedendo all'inserimento dei propri dati generali e delle proprie condizioni giuridiche, seguendo le indicazioni fornite a schermo; alla conclusione del processo di registrazione, l'operatore economico registrato sarà in grado di operare sulla Piattaforma, richiedendo chiarimenti e presentando offerta.

La presentazione dell'offerta è consentita solo agli operatori economici che hanno già concluso il processo di registrazione e ottenuto le credenziali di accesso. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o altre forme aggregate, è sufficiente l'identificazione dell'operatore economico che assume il ruolo di mandatario o capogruppo, il quale interagisce con la Piattaforma automaticamente come delegato dagli operatori economici mandanti e di cui dovrà disporre della pertinente documentazione amministrativa che ad essi si riferiscono.

ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il presente Disciplinare di gara;
- allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- allegato 2 – Capitolato tecnico;
- allegato 2.1 – Elenco sintetico funzionalità e volumi;
- allegato 2.2 – Procedura di riscossione coattiva e relative tempistiche;
- allegato 3 – Informativa privacy di Brescia Infrastrutture S.r.l.;
- allegato 4 – Patto d'integrità di Brescia Infrastrutture S.r.l.;
- allegato 5 – Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi del Titolare effettivo;
- allegato 6 – Personale dipendente del gestore uscente in comando presso CDN (clausola sociale ex Art. 57, comma 1, del Codice dei contratti);
- allegato 7 – Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- allegato 8 – Modello di offerta tecnica e dichiarazione di secretazione;



allegato 9 – Proposta del Promotore;

- a) DGUE (modello telematico generato automaticamente dalla Piattaforma);
- b) modello di offerta economica (modello telematico generato automaticamente dalla Piattaforma);
- c) le “Norme tecniche di utilizzo” della Piattaforma, reperibili all’indirizzo https://bresciainfrastrutture.it/tuttogare.it/norme_tecniche.php ovvero direttamente dalla homepage della Piattaforma medesima.

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente presso la Piattaforma, all’indirizzo <https://bresciainfrastrutture.it/tuttogare.it>.

Gli atti che compongono la proposta del Promotore sono pubblicati sul portale e-procurement della Stazione appaltante e sul sito istituzionale di CDN al seguente link:

<https://trasparenza.consorzionavigli.it/#bandi-di-gara-e-contratti> ,

e sono costituiti da:

- 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica; specifiche tecniche del servizio
- 2) bozza di convenzione
- 3) matrice rischi
- 4) piano economico e finanziario asseverato.

Si precisa che, in caso di contrasto tra altri documenti di gara e il presente disciplinare, prevale quest’ultimo.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro il termine indicato nella sezione “Scadenze” presente nel “Pannello di Gara” relativo alla procedura di riferimento e, in ogni caso, in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante, attraverso il tasto “Richiedi chiarimento” all’interno del “Pannello di Gara”, previo accesso alla propria Area Riservata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite direttamente al richiedente in formato elettronico almeno 9 (nove) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (nel caso in cui il 9° giorno corrisponda con un sabato o una domenica, il chiarimento sarà fornito entro le ore 16:00 del venerdì precedente); i quesiti che potrebbero interessare tutti i partecipanti verranno pubblicati, in forma anonima, mediante la creazione di apposite FAQ, visualizzabili nella schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.



2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avvengono e si danno per eseguiti mediante pubblicazione nell'apposito spazio sulla piattaforma telematica, oltre che l'eventuale invio al domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli Artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'operatore economico s'impegna, in ogni caso, a comunicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale.

In ogni caso, eventuali modifiche al domicilio digitale di cui sopra e/o di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle altre forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati Artt. 6-bis, 6-ter, 6 quater del D.lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'Art. 65, lett. b), c), d), del Codice dei contratti, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3. DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO

3.1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, SPECIFICITA' DELLA PROCEDURA, SOCIETA' DI SCOPO

A)

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

n.	Descrizione	CPV	P (principale) O (opzione)	Importo
1	Servizi informatici	72500000	P	€ 6.767.120 (Euro Seimilionesettecentosessantasettemilacentoveinti/00)



2	Programma Sharefood	-	O	198.000,00 (Euro Centonovantottomila/00)
A) Importo a base di gara				6.965.120,00 (Euro Seimilioninovecentosessantacinquemilacentoveinti/00)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00 (Euro Zero/00)
A) + B) Importo complessivo				6.965.120,00 (Euro Seimilioninovecentosessantacinquemilacentoveinti/00)

Si precisa che l'importo indicato nella tabella è stato calcolato sulla base dei ricavi stimati dal Promotore nella Proposta già approvata da parte del Consiglio di amministrazione di CDN.

L'importo a base di gara contiene la stima dei ricavi del progetto Sharefood (Euro 198.000,00), la cui eventuale attivazione è prevista dal terzo anno contrattuale, a fronte di atto formale di CDN.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati in € 1.956.034,00 (Euro Unmilionenovecentocinquantaseimilatrentaquattro/00), I.V.A. di legge esclusa, come da Piano economico – finanziario asseverato del Promotore.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 41, comma 14, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'Art. 11, comma 2, del Codice dei contratti, il Concessionario, in sede di esecuzione del contratto, dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL del settore **Commercio Servizi Terziario** (codice CNEL **H03A**).

Ai sensi del terzo comma del medesimo Art. 11, l'operatore economico può indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico primo in graduatoria, prima dell'aggiudicazione, dovrà comprovare alla Stazione appaltante tale equivalenza di tutele, indicando e fornendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati relativi alla retribuzione tabellare annuale, all'EDR, alle mensilità aggiuntive, agli scatti di anzianità, ecc..

La relativa equivalenza sarà valutata in conformità all'allegato I.01 al Codice dei contratti.

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura stessa della procedura di project financing ex Art. 193 del Codice dei contratti.

Il presente appalto è finanziato con fondi propri di Consorzio dei Navigli S.p.A..

B)



L'equilibrio economico finanziario del partecipante alla procedura dovrà risultare ed essere dimostrato dalla produzione di idoneo Piano economico-finanziario asseverato, tenuto conto delle indicazioni desumibili dal progetto del Promotore.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Sono nulle e non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

I concorrenti, compreso il Promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il Piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, secondo gli elementi, gli indicatori ed i criteri previsti nella documentazione di gara.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno; l'importo complessivo delle spese rimborsabili è pari ad € 9.350,00 (Euro Novemilatrecentocinquanta/00), oltre IVA.

Se il promotore esercita la Prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo dell'Art. 193 del Codice dei contratti.

C)

Ai sensi dell'Art. 194, comma 1, del Codice dei contratti, *" Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) [come è nel caso in esame] il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto "*.

In considerazione di quanto precede, ai fini dell'obbligatoria costituzione della società di scopo, il capitale sociale minimo è pari ad € 10.000,00 (Euro Diecimila/00).

3.2. DURATA

L'affidamento avrà una durata di 8 (otto) anni, decorrenti dal 1° gennaio 2026, ai fini di consentire le necessarie fasi di allineamento / subentro rispetto al sistema informativo attualmente in uso presso il Beneficiario.



3.3. OPZIONE

Per la procedura in oggetto è prevista un'opzione ex Art. 120, comma 1 lett. a), del Codice dei contratti per l'attivazione del progetto Sharefood, come indicato al precedente punto 3.1.A.

3.4. MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche al contratto, se non quelle applicabili alla specifica procedura in oggetto.

3.5. VALORE GLOBALE DELL'APPALTO

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari all'importo indicato al precedente punto 3.1.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 67 e 68 del Codice dei contratti.

I consorzi di cui all'Art. 65 del Codice dei contratti, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione ex Art. 95, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti, gli operatori economici che hanno preso parte alla preparazione della presente procedura in maniera tale da comportare una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive.

L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 30 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'Art. 65, comma 2, lett. g), del Codice dei contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'Art. 65, comma 1, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE



Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'Art. 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'Art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi, di cui all'Art. 65, comma 2 lettere b) e c), del Codice dei contratti, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili, di cui all'Art. 65, comma 2 lett. d), del Codice dei contratti, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli Artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli Artt. 94 e 95 del Codice dei contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'Art. 97 del Codice dei contratti al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'Art. 83-bis del D.lgs. 159/2011 e dell'Art. 1, comma 17, della legge 190/2012.



ART. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) L'operatore economico deve essere in possesso di **iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice dei contratti.

Ai fini della comprova, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione amministrativa copia dell'iscrizione nel Registro rilasciata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

- b) L'operatore economico ed il servizio Cloud proposto devono essere **presenti sulla piattaforma dell'ACN** (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) <https://www.acn.gov.it/portale/catalogo-delle-infrastrutture-digitali-e-dei-servizi-cloud>.

La comprova è garantita dalla presenza dell'operatore partecipante e del servizio cloud all'interno del sito ACN.

- c) L'operatore economico deve possedere l'**iscrizione all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali** / Sezione seconda – *Soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate* (fascia di popolazione sino a 100.000 abitanti)

La comprova è garantita dalla presenza dell'operatore partecipante nella sezione dell'Albo (<https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/albo-dei-gestori-dellaccertamento-e-della-riscossione-dei-tributi-locali/Albo-dei-soggetti-abilitati/>).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, i requisiti di cui sopra sono soddisfatti secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante la fornitura di copia dei relativi documenti ufficiali.



6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve possedere **fatturato globale in ciascun esercizio del triennio 2023 – 2022 – 2021 almeno pari a € 1.500.000,00, I.V.A. di legge esclusa, per servizi analoghi a quelli di cui al Capitolato Tecnico (All. 2).**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47 del d.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) L'operatore economico deve avere eseguito, **in ciascuno degli anni 2023-2022-2021, almeno un affidamento che comprenda tutte le funzioni di seguito dettagliate sub a1) ed a2), a favore di un singolo committente che serva almeno 100.000 abitanti:**

a1) Fornitura di un sistema gestionale integrato (in modalità licenza d'uso o SAAS) per:

- le attività correlate alla tariffa rifiuti (tributo e tariffa corrispettiva con misurazione puntuale della componente variabile);
- le attività correlate alla riscossione ordinaria del tributo e della tariffa corrispettiva;
- le attività correlate alla riscossione coattiva di quanto sopra.

a2) Servizi di supporto (generazione documentale, stampa, postalizzazione degli atti; rendicontazione degli esiti di recapito e degli incassi)

La comprova del requisito è fornita attraverso idonea attestazione del relativo committente.

Ai fini del possesso del presente requisito è sufficiente aver realizzato anche un singolo affidamento, non ancora concluso, la cui durata si è protratta per tutto il triennio 2023-2022-2021.

- b) L'operatore economico deve **disporre, alla data della presentazione dell'offerta, della titolarità di almeno un contratto attivo con riferimento a ciascuno delle seguenti lettere b1) e b2):**



b1) con Poste Italiane S.p.A., con riferimento al recapito di raccomandate A/R, atti giudiziari, atti ordinari (ad esempio, fatture ed avvisi di pagamento), e con riferimento alla relativa conservazione sostitutiva, fisica e digitale, di documentazione di consegna di raccomandate A/R ed atti giudiziari;

b2) con soggetti specializzati, con riferimento alla stampa degli atti di cui sopra.

La comprova del requisito è fornita attraverso la presentazione dei relativi contratti.

In particolare, i contratti di cui sopra debbono avere le caratteristiche di cui all'Art. 119, comma 3 lett. d), del Codice dei contratti (*contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto*).

c) L'operatore economico deve essere in possesso, alla data della presentazione dell'offerta, della certificazione di qualità **UNI EN ISO 9001:2015**, rilasciata da ente riconosciuto, per il settore specifico della concessione.

La comprova del requisito è fornita attraverso la presentazione delle relative certificazioni.

d) L'operatore economico deve essere in possesso, alla data della presentazione dell'offerta, delle tre certificazioni **ISO 27001-27017-27018** relative sia all'operatore stesso, sia ai Data Center (interni alla struttura del partecipante o esterni) su cui saranno installati i software oggetto della fornitura.

Per i presenti requisiti sub d) non opera avvalimento.

In particolare, circa i **Data Center**:

- i Data Center debbono obbligatoriamente essere collocati all'interno dell'Unione Europea
- è obbligatoria la ridondanza dei Data Center, in numero non inferiore a 2 (due) aggiuntivi (per un totale di almeno 3 Data Center).

Nel caso in cui il Data Center sia esterno alla struttura dei partecipanti alla presente gara, è necessario fornire copia dei relativi contratti in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare, i contratti di cui sopra debbono avere le caratteristiche di cui all'Art. 119, comma 3 lett. d), del Codice dei contratti (*contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura ... [pubblicazione del presente bando e disciplinare]. ...*).

Detti preesistenti contratti potranno essere ampliati dal punto di vista dimensionale, in relazione alle esigenze di cui alla presente gara.



La comprova dei requisiti è fornita attraverso la presentazione delle relative certificazioni e dei contratti in sede di presentazione dell'offerta.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'Art. 65, comma 2 lettere e), f) g) e h), del Codice dei contratti devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1.a deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui sub 6.1.a deve essere posseduto da tutti i partecipanti alla forma associata.

I requisiti di cui all'art. 6.1.b/c devono essere posseduti dal soggetto individuato come esecutore della relativa parte del servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui all'art. 6.3, lett. a), b) e c) devono essere possedute dal soggetto individuato quale esecutore del servizio.

In caso di RTI, i requisiti di cui all'art. 6.3 lett. a) e b) devono essere posseduti da almeno un partecipante all'RTI; i requisiti di cui all'art. 6.3 lett. c) e d) devono essere posseduti dal soggetto individuato quale esecutore, nonché, per il requisito di cui alla lett. d), anche dall'eventuale soggetto esterno che fornisce il Data Center.

—

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'Art. 100 del Codice dei contratti, si valutano le misure



adottate ai sensi dell'Art. 97 del Codice dei contratti al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1.a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) I requisiti di cui all'art. 6.1.b/c deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'Art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'Art. 65, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'Art. 100 del Codice dei contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'Art. 97 del Codice dei contratti al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7. AVVALIMENTO

Non è ammesso l'avvalimento con riferimento al possesso dei requisiti di cui all'Art. 6.1.a, all'Art. 6.1.b, all'Art 6.1.c, all'Art 6.3.d.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari, ma di un solo ausiliario, per dimostrare i requisiti di cui all'Art. 6.2 ed all'Art. 6.3.a.

Inoltre, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

A tali scopi, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, e allega, nel caso di cui all'Art. 100, comma 2, del Codice dei contratti la certificazione rilasciata da appositi enti e/o organismi.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice dei contratti;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 100 del Codice dei contratti per i servizi e le forniture;



- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avalimento.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'operatore economico e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, ovvero ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'Art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'Art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'Art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo quanto previsto dal vigente articolo 104, comma 12, del Codice dei contratti, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – ed è, quindi, causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'operatore economico sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente, l'operatore economico produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'Art. 96, comma 15, del Codice dei contratti. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'operatore economico.



ART. 8. CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO, FORNITURA E SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dall'Art. 188 del Codice dei contratti e per esso dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'Art. 119 del Codice dei contratti.

Come già sopra ricordato, ex Art. 119, comma 3 lett. d), del Codice dei contratti, *"Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, ... le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto"*.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 119, comma 3 lettere a) e b), del Codice dei contratti, *"Non si configurano come attività affidate in subappalto: ... l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; la subfornitura a catalogo di prodotti informatici"*.

L'operatore economico indica all'interno della documentazione amministrativa (DGUE o apposita dichiarazione) le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, specificando la percentuale massima, nonché le attività, le lavorazioni, oggetto di subappalto. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto delle condizioni di cui all'Art. 119 del Codice dei contratti.

Resta ferma la responsabilità del Concessionario nei confronti degli ulteriori subappaltatori nonché l'obbligo di comunicazione e acquisizione di esplicita autorizzazione anche per i c.d. subappalti a cascata. Il c.d. subappalto a cascata è limitato alle attività per cui è stato autorizzato il subappalto in precedenza ed eventuali scostamenti dovranno essere debitamente comunicati e sottoposti ad autorizzazione, secondo le previsioni del contratto d'appalto. Ai subappalti c.d. a cascata è applicata la ogni previsione della disciplina in materia di subappalto.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE



Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'Art. 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'Art. 57, comma 1, del Codice dei contratti, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'Art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

I dati relativi all'unità di personale dipendente del gestore uscente ed in comando presso CDN sono riportati in Allegato 2.

Si rammenta che l'aggiudicatario della presente procedura dovrà fornire almeno tre propri dipendenti in distacco presso CDN per tutta la durata della concessione.

ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1,4% del valore complessivo della concessione ai sensi dell'Art 106 del Codice dei contratti, tenuto conto del necessario possesso della certificazione ISO 9001:2015 come requisito speciale ex Art. 100, ossia pari a € 97.511,68 (Euro Novantasettemilacinquecentoundici/68).

Si precisa che, in caso di partecipazione da parte di una PMI, qualora s'intenda applicare la riduzione ex Art. 106, comma 8, del Codice contratti, pari al 50%, in considerazione del divieto di cumulo della riduzione del 50% quale PMI con quella del 30% per il possesso di una delle certificazioni della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO 9000, l'importo della garanzia provvisoria dovrà essere pari all'1% dell'importo a base.

Si precisa altresì che il necessario possesso della certificazione ISO 9001:2015 non concorre alla riduzione del 20% della garanzia provvisoria di cui all'Art 106, comma 8, quarto periodo del Codice dei contratti, poiché già concorre nella determinazione dell'importo della garanzia, nei termini che precedono.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'Art. 106 del Codice dei contratti.

Nel caso sia costituita una garanzia fideiussoria, la stessa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (la Stazione appaltante);



- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'Art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei contratti, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'Art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

Nel caso in cui la garanzia sia prestata sotto forma di cauzione, la stessa deve essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso le seguenti coordinate bancarie:

**C.C. intestato a Brescia Infrastrutture S.r.l. presso BPER BANCA
codice IBAN: IT 02B 05387 11224 000042695892**



Il bonifico dovrà riportare nella causale l'oggetto sintetico della procedura, il CIG e l'eventuale CUP nonché la dicitura "garanzia provvisoria".

Ai fini della comprova della corretta costituzione, l'operatore economico fornirà idonea documentazione a dimostrare il buon esito del versamento, il quale deve avvenire entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non sarà considerata sufficiente la mera disposizione dell'operazione di versamento, ma **verrà presa in considerazione esclusivamente la data della valuta di accredito delle somme** (deve essere entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 8, del Codice dei contratti l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'Art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice dei contratti solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'Art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice dei contratti, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'Art. 106, comma 8, del Codice dei contratti, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



ART. 11. GARANZIA DEFINITIVA

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire e consegnare alla Stazione appaltante una "garanzia definitiva" ex Art. 117, comma 1, del Codice dei contratti di importo pari al **10,00% (dieci/00 per cento)** dell'importo contrattuale.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 193, comma 6, del Codice dei contratti, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione, da prestarsi nella misura del **5,00% (cinque per cento)** del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'Art. 117 del Codice dei contratti.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le due garanzie di cui sopra devono essere costituite dalla Società di scopo.

Ai sensi dell'Art. 117, comma 2, del Codice dei contratti, qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 106, comma 8, del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria; in caso di R.T.I. o di consorzio ordinario, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In quest'ultimo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'Art. 106, comma 3, del Codice dei contratti, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, e dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, adottato in attuazione dell'Art. 117, comma 12, del Codice dei contratti.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica; la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata, laddove richiesta, in sede di offerta.



La garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Concessionario, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare uno svincolo parziale della garanzia in fase di esecuzione, esclusivamente su richiesta dell'operatore economico, vincolato all'avanzamento del contratto per la parte eseguita alla data della richiesta nonché alla corretta esecuzione delle prestazioni fino a quel punto eseguite.

Ai sensi dell'Art. 117, comma 5, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per l'espletamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell'esercizio delle proprie funzioni. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale, secondo quanto disposto dall'Art. 117, comma 3, del Codice dei contratti, qualora la stessa, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

ART. 12. POLIZZE ASSICURATIVE

Ai fini della stipulazione del contratto e della copertura dei rischi per l'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà fornire, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, copia di adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Ente Concedente) e contro i Rischi di Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO) per danni arrecati a propri prestatori d'opera in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'aggiudicatario dovrà garantire la validità delle coperture per tutta la durata del contratto, comprese eventuali proroghe.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 500.000,00 per sinistro (errore, negligenza, omissione, divulgazione) e dovrà prevedere la rinuncia al diritto di surroga da parte dell'Assicuratore ex Art. 1916 del Codice civile nei confronti della Stazione appaltante, suoi dipendenti o incaricati, salvo sempre il caso di dolo.



In caso di possesso di polizza professionale generale per l'intera attività con massimale inferiore a quanto richiesto, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni richieste per lo specifico progetto. La polizza deve mantenere validità fino alla data di rilascio del certificato di collaudo.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze prestate dal Concessionario coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Il Concessionario dovrà comunicare alle compagnie assicuratrici il nominativo dei subappaltatori e delle opere subappaltate e darne evidenza alla Stazione appaltante, fornendo eventuale copia delle polizze aggiornate.

Qualora i contratti di assicurazione prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Il Concessionario comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, delle suddette polizze assicurative. Altresì, il Concessionario dovrà comunicare alla compagnia assicuratrice qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle opere e farà in modo che la copertura assicurativa sia sempre adeguata a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, il Concessionario fornirà alla Stazione appaltante copia della polizza e relativa conferma di validità.

Il Concessionario provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare le suddette polizze in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a trasmettere copia delle relative appendici alla Stazione appaltante.

Di tutte le polizze richieste l'aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'intero contenuto, comprensivo delle clausole generali e specifiche del documento, prima di procedere alla stipula del contratto.

Si precisa che, al momento della costituzione della Società di scopo, le polizze di cui sopra dovranno essere intestate alla società medesima.

ART. 13. SOPRALLUOGO

Per la procedura in oggetto è fatto obbligo all'operatore economico richiedere l'effettuazione di un sopralluogo assistito presso gli uffici amministrativi di CDN, per prendere esatta cognizione del sistema informativo attualmente in esercizio.

A questo scopo:



- a) l'operatore economico dovrà inviare la richiesta direttamente tramite la Piattaforma, attraverso la funzione "Richieste sopralluogo" del "Pannello di gara" e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico:
 - ragione sociale dell'operatore economico;
 - recapito telefonico;
 - recapito indirizzo e-mail;
 - nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo;
- b) la richiesta dovrà essere presentata entro il termine indicato nella sezione "Scadenze" presente nel "Pannello di gara" relativo alla procedura di riferimento, ossia, entro le ore 12:00 del giorno 10 marzo 2025 e dovrà essere effettuato non oltre 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte;
- c) la risposta, fornita tramite la Piattaforma, potrà essere visualizzata dall'operatore economico nella medesima pagina in cui ha inviato la richiesta;
- d) in caso di incompletezza delle informazioni fornite, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un'integrazione delle medesime.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da parte di più operatori economici; in tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'Art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice dei contratti, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC



Gli operatori economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00 (Euro duecentoventi/00)**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, recante *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"* e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'Art. 101 del Codice dei contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'Art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

ART. 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta è composta da:

- a. **Busta amministrativa;**
- b. **Busta tecnica;**
- c. **Busta economica.**

L'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 02/04/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico. Si invitano, pertanto, gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ai sensi dall'Art. 101, comma 4, del Codice dei contratti, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può richiedere in forma anonima alla Stazione appaltante, tramite il "pannello di gara" della Piattaforma, la rettifica (o "emendamento") di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Tale rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Con la richiesta, l'operatore potrà inserire i dati relativi all'emendamento con le stesse modalità utilizzate per la partecipazione prima della scadenza del termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'Art. 1.1.



Al fine di evitare alcuni errori che potrebbero insorgere in fase di caricamento dei documenti, si consiglia di evitare l'utilizzo di spazi o caratteri speciali (!, ?, +, segni accentati, ecc.) nella denominazione dei files.

15.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per presentare la propria offerta, gli operatori economici, una volta registrati e aver effettuato l'accesso, dovranno accedere alla sezione "Gare Attive", in cui poter scaricare la documentazione relativa alla procedura stessa, e cliccare il pulsante verde "Partecipa". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate. La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dalla Piattaforma e avviene simultaneamente per tutti gli operatori economici alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara.

È essenziale, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

A comprova della corretta trasmissione dell'offerta, la Piattaforma invia all'operatore economico una PEC contenente l'elenco dei documenti trasmessi, la dimensione (in Kb) di ogni documento e il relativo codice MD5. Il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato. È onere dell'operatore economico partecipante verificare il buon esito della trasmissione telematica dell'offerta.

Il plico telematico contenente l'offerta sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della documentazione.

Dopo aver cliccato sul tasto "Partecipa", l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà, anzitutto, di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando "Aggiungi partecipante al Raggruppamento" e compilare i campi richiesti:

- Stato;
- Codice Fiscale dell'Azienda / Identificativo Fiscale Estero;
- Ragione sociale;
- Ruolo all'interno del raggruppamento/consorzio (mandante/consorziata).

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico capogruppo / mandataria, che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nella Piattaforma i partecipanti al Raggruppamento stesso nonché tutti i documenti che i componenti devono fornire.

La registrazione alla Piattaforma è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle "Buste telematiche" contenenti l'offerta tecnica e/o economica, la Piattaforma



revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'operatore economico visualizzerà le icone raffiguranti le "Buste" telematiche, ciascuna delle quali con le singole sottosezioni (o "slot") all'interno delle quali caricare il documento indicato, con firma digitale (se richiesto), oppure, nel caso intenda caricare più documenti nello stesso spazio, una cartella zippata.

ATTENZIONE: in fase di caricamento della documentazione per la partecipazione alla procedura, i documenti richiesti dovranno essere inseriti esclusivamente negli spazi appositamente dedicati ad ogni documento, contenuti nelle apposite buste; per cui la documentazione amministrativa dovrà essere inserita nella Busta Amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere caricate rispettivamente nella Busta Tecnica e nella Busta Economica. In caso di mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, si procederà all'esclusione automatica del candidato dalla procedura, in forza e a tutela del "Principio di separazione" tra le offerte.

Per la verifica di corretta avvenuta partecipazione alla procedura, l'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti, non essendo sufficiente il semplice caricamento (*upload*) della documentazione sulla Piattaforma; tale verifica può avvenire utilizzando la sezione "Comunicazioni" della pagina del proprio profilo personale ovvero attraverso la PEC indicata in fase di iscrizione.

Una volta caricate tutte le "buste" telematiche con la documentazione richiesta, la Piattaforma rende disponibile il pulsante "Invia" che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla procedura. Sino all'effettivo invio, un *alert* "Offerta non inviata" segnerà che la partecipazione alla gara non è ancora stata inviata.

Effettuato l'invio, la Piattaforma apporrà la marcatura temporale certificante la data e l'ora certa di invio dell'istanza e, contestualmente, invierà all'operatore economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione. La stessa può essere visualizzata nella sezione "Comunicazioni" della *homepage* del proprio profilo personale (previo accesso).

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite PEC la ricevuta di avvenuta consegna, da parte della Piattaforma, della richiesta di partecipazione, l'operatore economico potrà considerare inviata la propria istanza.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della Piattaforma da parte degli operatori economici.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di



inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'operatore economico;
- con la trasmissione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

ART. 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'Art. 101, del Codice dei contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'Art. 9 del presente Disciplinare.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla



documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando nuovo un termine a pena di esclusione.

Fermo quanto sopra riportato, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di esperire un soccorso istruttorio “informale”, in forma semplificata e di tipo collaborativo, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell’operatore economico, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione. Il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l’attivazione del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell’Art. 101, comma 3, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può sempre attivare un **soccorso c.d. procedimentale**, chiedendo chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni suo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

ART. 17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All’interno della “Busta amministrativa” sono contenuti i singoli spazi riferiti ad ogni documento richiesto, nei quali devono essere caricati i seguenti documenti:

- I) copia della **Domanda di partecipazione (All. 1)**, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente;
- II) **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo), che l’operatore economico dovrà compilare direttamente sul portale, scaricare il file in .pdf, una volta compilato, e ricaricare sottoscritto digitalmente; nel DGUE dovranno essere indicati tutti i soggetti di cui all’Art. 94, comma 3, del Codice dei contratti; per la compilazione del DGUE, l’operatore economico dovrà premere sul pulsante “Compila DGUE” e provvedere all’inserimento di tutte le informazioni richieste;
- III) l’**Informativa privacy di Brescia Infrastrutture S.r.l. (All. 3)**, sottoscritta digitalmente per accettazione;
- IV) il **Patto d’integrità di Brescia Infrastrutture S.r.l. (All.4)**, sottoscritto digitalmente per accettazione;
- V) **Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Titolare effettivo nei confronti della Stazione appaltante (All. 5)**, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente;
- VI) **Attestazione di avvenuto sopralluogo (All. 7)**, rilasciata a seguito dell’effettuazione del medesimo;
- VII) **ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC**, secondo quanto previsto dal precedente Art. 14;
- VIII) **copia della garanzia provvisoria**, sottoscritta digitalmente dall’operatore economico partecipante e dal soggetto emittente, **ovvero idonea documentazione a comprova della costituzione della stessa sottoforma di cauzione**, secondo le prescrizioni di cui al successivo Art. 10;
- IX) **Visura camerale**, rilasciata entro 6 mesi dalla data della scadenza per la presentazione delle



offerte;

- X) **Documentazione a comprova requisito di capacità economico finanziaria di cui all'Art. 6.2 del Disciplinare di gara**, secondo le modalità di cui al medesimo Art. 6.2;
- XI) **Documentazione a comprova requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'Art. 6.3.a del Disciplinare di gara**, secondo le modalità di cui al medesimo Art. 6.3.a;
- XII) **Documentazione a comprova requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'Art. 6.3.b del Disciplinare di gara**, secondo le modalità di cui al medesimo Art. 6.3.b;
- XIII) **copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2015**, rilasciata da ente riconosciuto, per il settore specifico della concessione, in corso di validità;
- XIV) **copia della certificazione UNI EN ISO 27001**, rilasciata da ente riconosciuto, per il settore specifico della concessione, in corso di validità;
- XV) **copia della certificazione UNI EN ISO 27017**, rilasciata da ente riconosciuto, per il settore specifico della concessione, in corso di validità;
- XVI) **copia della certificazione UNI EN ISO 27018**, rilasciata da ente riconosciuto, per il settore specifico della concessione, in corso di validità;
- XVII) nel caso in cui il Data Center sia esterno alla struttura dei partecipanti alla presente gara: **copia del contratto continuativo per Data Center**, unitamente alle certificazioni UNI EN ISO 27001, UNI EN ISO 27017 e UNI EN ISO 27018 del Data center medesimo;
- XVIII) **eventuale altra documentazione**, contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) documentazione in caso di concordato preventivo di cui al successivo Art. 17.2;
 - b) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo Art. 17.3;
 - c) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo Art. 17.4.

Con la stessa partecipazione alla presente gara, l'Operatore Economico autorizza sin d'ora la Stazione appaltante ad accedere alle informazioni a mezzo FVOE 2.0, ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e trasmette il consenso al trattamento dei dati mediante lo stesso fascicolo virtuale.

Il caricamento telematico della documentazione dovrà seguire le seguenti fasi:

1. l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i file, che richiedono la firma digitale, da inserire nella Busta Amministrativa siano sottoscritti digitalmente;
2. l'operatore economico dovrà premere il pulsante "Carica", accanto ad ogni singolo spazio, e selezionare il relativo file da caricare;
3. dopo aver effettuato l'upload, l'operatore economico dovrà generare una password, per ciascun file, che dovrà essere composta da 12 caratteri, un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo, un numero e un simbolo, da inserire in duplice copia, necessaria per la criptazione dei file, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità;
4. l'operatore economico deve premere su "Carica" e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload e, al termine, il Sistema darà esito delle:
 - verifiche sull'integrità del file;



- verifiche sulla validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verifiche sull'avvenuta crittazione del file;
- verifiche sul salvataggio del file.

L'operatore economico dovrà sanare eventuali problematiche rilevate dal Sistema;

5. al termine del caricamento di ogni file, l'operatore dovrà premere sul pulsante "Tornare al pannello per continuare le operazioni", per procedere nel caricamento degli altri documenti, fino a completare tutti gli spazi obbligatori previsti.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. 82/2005:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'Art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'Art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.



17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare, con particolare riferimento a quelle afferenti agli Artt. 5 e 6, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), purché correttamente compilato, compresi gli allegati dello stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'Art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'Art. 91 del Codice dei contratti.

L'operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, come da modello telematico da compilare direttamente sulla Piattaforma.

A tal fine l'operatore economico deve premere sul pulsante "Compila DGUE" e cliccare su "Nuova compilazione". È possibile salvare di volta in volta le informazioni e terminare la compilazione in momenti successivi.

Una volta terminata la compilazione, l'operatore economico deve scaricare il DGUE in formato .pdf, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema nell'apposito slot della Busta Amministrativa.

In caso di partecipazione nella forma di Raggruppamento d'Impresa/Consorzio, anche gli operatori mandanti/consorziate possono utilizzare il compilatore di DGUE della Piattaforma, attraverso la funzione "condividi link" (rappresentato dal simbolo di due anelli di catena). Per fare ciò è sempre necessario che i mandanti/consorziati siano registrati alla Piattaforma ed è comunque onere del mandatario/capogruppo condividere il link e caricare a Piattaforma i DGUE dei mandanti/consorziati.

17.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, n. 267

L'operatore economico dichiara ai sensi degli Artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'Art. 95, comma 5, del D.lgs. 14/2019.

Ai sensi dell'Art. 95, comma 4, del D.lgs. 14/2019, l'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1 lett. o), del succitato D.lgs. che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

L'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;



Per ogni ulteriore specifica si rimanda al precedente Art. 7.

17.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico partecipante alle suffette forme aggregate.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'Art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice dei contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di partecipazione in forma aggregata nella Busta Amministrativa è altresì necessario presentare:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- il DGUE di ciascuna mandante;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione dell'operatore economico designato quale capofila;
- il DGUE di ciascuna consorziata o raggruppata;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- il DGUE di ciascuna mandante, consorziata o raggruppata;
- dichiarazione rese da ciascun operatore economico, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'Art. 68 del Codice dei contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- il DGUE di ciascun operatore economico per il quale la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- il DGUE di ciascuna mandante;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - il DGUE di ciascuna mandante;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - il DGUE di ciascun operatore economico aderente all'aggregazione;
 - dichiarazioni, rese da ciascun operatore economico aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 18. OFFERTA TECNICA

A)



L'operatore economico inserisce all'interno della "Busta tecnica", la documentazione relativa all'offerta tecnica, a pena di inammissibilità della stessa.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica, redatta in paragrafi coerentemente e specificamente riferiti ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 20.1, i quali, a loro volta, dovranno costituire la titolazione dell'indice della stessa;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) eventuale dichiarazione di segretezza dell'offerta tecnica; in assenza di tale documento, l'offerta s'intenderà come priva di vincoli di segretezza;
- d) il progetto di riassorbimento del personale di cui alla clausola sociale (una unità in distacco);

Ai fini della stesura dell'Offerta tecnica è possibile utilizzare l'apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante (All.7).

L'operatore economico, nella dichiarazione di segretezza dell'offerta tecnica, argomenta in modo congruo le ragioni per le quali determinati contenuti dell'offerta sono da secretare. A tal fine, l'operatore economico allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere all'operatore economico di dimostrare la tangibile sussistenza dei suddetti segreti.

La **relazione tecnica** dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui poter effettuare la valutazione dell'offerta e dovrà:

- essere presentata in **formato A4** con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- essere contenuta entro le 200 (**duecento**) **facciate**; il numero delle facciate, ancorché non vincolante, costituisce raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento talché il superamento del numero massimo, benché non costituisca di per sé causa di esclusione, è valutato negativamente in quanto, seppure sia riconosciuta all'operatore economico una autonomia nelle descrizioni, può costituire indice di scarsa sinteticità del contenuto illustrato il quale, deve descrivere nel dettaglio, con chiarezza e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l'offerta tecnica.

La relazione tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

Il caricamento telematico dell'offerta tecnica dovrà seguire le seguenti fasi:

- 1) l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i files, che richiedono la firma digitale, da inserire nella "Busta Tecnica" siano sottoscritti digitalmente;
- 2) l'operatore economico dovrà premere il pulsante "Carica", accanto allo spazio relativo al documento richiesto, e selezionare il relativo file da caricare;
- 3) dopo aver effettuato l'*upload*, l'Operatore economico dovrà generare una password, per



ciascun file, che dovrà essere composta da 12 caratteri, un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo, un numero e un simbolo, da inserire in duplice copia, necessaria per la criptazione dei file, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità;

- 4) l'operatore economico deve premere su "Carica" e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload e, al termine, la Piattaforma darà esito delle:
- verifiche sull'integrità del file;
 - verifiche sulla validità formale della firma digitale apposta sul file;
 - verifiche sull'avvenuta criptazione del file;
 - verifiche sul salvataggio del file.

L'operatore economico dovrà sanare eventuali problematiche rilevate dalla Piattaforma; al termine del caricamento di ogni file, l'operatore economico dovrà premere sul pulsante "Tornare al pannello per continuare le operazioni", per procedere nel caricamento degli altri documenti, fino a completare tutti gli spazi obbligatori previsti.

B)

Dopo l'apertura della busta tecnica di ciascun concorrente e, se completa, dopo l'analisi dell'offerta tecnica di ciascuno, prima dell'attribuzione dei punteggi tecnici ad ogni offerta come da successivo punto 20.1 ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà procedere alla presentazione (DEMO) alla Commissione Giudicatrice della soluzione proposta.

Tale presentazione avverrà esclusivamente in modalità videoconferenza e sarà oggetto di registrazione.

La presentazione non potrà avere durata superiore a 75 (settantacinque) minuti per ciascun concorrente, compresi i tempi per delucidazioni ed approfondimenti a richiesta e beneficio della Commissione.

La convocazione dei concorrenti ai fini della DEMO di cui sopra avverrà a cura del Presidente della commissione, il quale sarà coadiuvato dai RUP di entrambe le Stazioni appaltanti, il quale prenderà contatto con ciascuno, secondo l'ordine di identificazione degli operatori economici utilizzato dalla Piattaforma (ID), in base all'ordine di avvio delle attività di caricamento della documentazione amministrativa.

18.1 CONTENUTO DI MERITO E OGGETTO DELL'OFFERTA TECNICA

La relazione tecnica di cui all'Art. 18 dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 20.1, i seguenti elementi:

- **Criterio A: Infrastruttura hardware e software**

L'operatore economico dovrà illustrare l'infrastruttura hardware e software proposta, anche in



materia di gestione, protezione e fruibilità dei servizi cloud e di cybersecurity *(anche con riferimento agli art. 4.1 e artt. 5.1 e 5.2 del Progetto di fattibilità del Proponente)*

- **Criterio B: Software di gestione TARI / TARIP**

L'operatore economico dovrà illustrare il software di gestione della TARI / TARIP; il grado di integrazione ed unicità del sistema e dei database, di rispondenza alle specifiche funzionali richieste – Software as a Service [Anagrafiche dei contribuenti, Anagrafiche degli immobili, Simulazioni tariffarie, Bollettazione, Stampa e Postalizzazione degli atti, Rendicontazione degli incassi ordinari, Integrazione con banche dati e piattaforme nazionali] *(anche con riferimento agli art. 4.1 e 5.3 del Progetto di fattibilità del Proponente)*

- **Criterio C: Software per la gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva**

L'operatore economico dovrà dare evidenza della coerenza, completezza ed efficacia del software per la gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva *(anche con riferimento all'art. 4.1 Progetto di fattibilità del Proponente)*

- **Criterio D: Servizi di stampa, postalizzazione e archiviazione sostitutiva**

L'operatore economico dovrà dare evidenza della coerenza, completezza ed efficacia dei servizi di stampa, postalizzazione e archiviazione sostitutiva *(anche con riferimento all'art. 4.1 e art. 5.4 del Progetto di fattibilità del Proponente)*

- **Criterio E: Proposta tecnica per funzionalità specifiche**

L'operatore economico dovrà dare evidenza della coerenza, completezza ed efficacia dell'offerta tecnica del concorrente ai fini di ottenere i risultati come descritti nella proposta del Proponente [Sportello Web evoluto, App Riciclaro, G.Eco, Servizi accessori – Conservazione sostitutiva massiva dei documenti, Gestione mandati SDD esteri, PagoPA, Firma digitale degli atti, Integrazione del modulo WinsInfo] *(anche con riferimento all'art. 4.2 Progetto di fattibilità del Proponente)*

- **Criterio F: Progettazione e sviluppo di nuovi Modelli tariffari**

L'operatore economico dovrà illustrare le proprie proposte di progettazione e sviluppo di nuovi Modelli tariffari *(anche con riferimento all'art. 4.3 Progetto di fattibilità del Proponente)*

- **Criterio G: Progettazione e sviluppo di nuovi moduli e servizi aggiuntivi**

L'operatore economico dovrà illustrare le proprie proposte di progettazione e sviluppo di nuovi moduli e servizi aggiuntivi ad hoc [Modulo TQRif avanzato, Hub dati territoriali, Modulo Centri del Riuso, Modulo Sharefood, Integrazione con ANPR e SEND] *(anche con riferimento all'Art.4.1 Progetto di fattibilità del Proponente)*



ART. 19. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica si compone di

- A) Modulo di offerta economica;
- B) Piano economico – finanziario asseverato,
per cui si rinvia alle lettere A) e B) a seguire.

A) MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è generata automaticamente dal portale, a seguito dell'inserimento delle informazioni necessarie alla presentazione. L'operatore economico dovrà premere il pulsante "Carica" e, successivamente, "Genera documento offerta", compilando a video i campi richiesti, inserendo i valori relativi ai seguenti elementi (devono essere inseriti esclusivamente valori numerici e non simboli):

- a) **la percentuale di ribasso offerto rispetto al prezzo unitario (corrispettivo di gestione) posto a base di gara (euro 8,50 per utente, con eventuale tariffa aggiuntiva in caso di attivazione del progetto Sharefood pari ad euro 0,55 per utente); si precisa che il ribasso unico sull'offerta verrà applicato ad entrambi i valori sopraindicati;**
- b) **la stima degli oneri di sicurezza aziendale** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) **i costi della manodopera.**

I valori numerici dovranno essere inseriti con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre aggiuntive saranno troncate senza arrotondamento.

A pena di esclusione, l'Offerta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione, ai sensi dell'Art. 108, comma 9, del Codice dei contratti, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'operatore economico, quali componenti interne dell'importo sul quale è offerto il ribasso:

- a) **oneri di sicurezza aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **costo complessivo della manodopera** (stimato per l'esecuzione di un numero di interventi complessivo per l'importo contrattuale).

Si precisa che il ribasso offerto dall'operatore economico partecipante è applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'Art. 41, comma 14, ultimo periodo, del Codice dei contratti, l'operatore economico deve indicare all'interno dell'Offerta economica un costo della manodopera che può essere differente rispetto a quanto indicato dalla Stazione appaltante. **L'importo della manodopera indicato nell'offerta dall'operatore economico partecipante è parte integrante dell'importo complessivo offerto dallo stesso rispetto a quanto posto a base di gara; di conseguenza, il valore numerico dell'offerta dell'operatore economico non subisce modifiche conseguenti al diverso importo indicato per la manodopera.**



Qualora i costi indicati siano inferiori all'importo stimato, è onere dell'operatore economico dimostrare che tale ribasso derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. A tal fine, è reso disponibile all'interno della "Busta economica" un apposito spazio, non vincolante per la presentazione dell'offerta, in cui l'operatore economico può caricare tutta la documentazione che egli ritiene necessaria allo scopo di dimostrare quanto sopra; nel caso tali giustificazioni si compongano di più documenti, dovrà essere caricata un'unica cartella compressa in formato .zip, .rar o .7zip. In caso di mancata presentazione delle ragioni della riduzione dei costi della manodopera in fase di offerta, la Stazione appaltante ne farà richiesta all'operatore economico prima dell'aggiudicazione. Ai fini della verifica si applica quanto previsto dall'Art. 110 del Codice dei contratti.

Al termine della compilazione, la Piattaforma chiederà di generare una password, che dovrà essere composta da 12 caratteri, un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo, un numero e un simbolo, da inserire in duplice copia, necessaria per la crittazione dei file, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità.

Inserita la password personalizzata, cliccando sul tasto "Genera offerta", la Piattaforma genererà un file .pdf che riproduce l'offerta compilata a video. L'operatore economico, successivamente, dovrà procedere come di seguito:

1. scaricare il file cliccando sul pulsante "Scarica offerta";
2. firmare digitalmente il file scaricato, avendo premura di applicare la firma al medesimo file;
3. ricaricare il medesimo file scaricato e firmato, cliccando sul tasto "Carica documento" (che si attiva esclusivamente a seguito dell'avvenuto download del file).

All'operatore economico sarà richiesta la generazione di una password, con le medesime caratteristiche generali di cui sopra, da inserire in duplice copia prima del caricamento effettivo del file. Nel caso in cui l'operatore economico si presenti in Raggruppamento, si ricorda che il modello di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento, pena l'esclusione del partecipante.

B) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO

da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'Art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, comprendente tutte le spese ed i ricavi di gestione per la durata della concessione, che fa parte integrante dell'offerta economica.

Il piano economico – finanziario dell'offerente dovrà essere sviluppato, a pena di esclusione, per la stessa durata e con gli stessi volumi fisici (numero di utenti e di atti correlati) previsti dal piano del promotore; la tassativa indicazione è motivata da esigenze di comparazione.



Con riferimento al piano economico finanziario si precisa che lo stesso dovrà essere accompagnato da una relazione che:

- a) Sia coerente con l'offerta presentata, sia per la parte tecnico-qualitativa che per la parte economica;
- b) Sia coerente, in termini di modellistica minima, con il piano economico-finanziario elaborato dal promotore e assunto a riferimento per la procedura;
- c) evidenzii le condizioni di equilibrio economico-finanziario e confermi l'assunzione del rischio operativo da parte dell'operatore economico qualora divenga affidatario del servizio. Seppur l'Art. 41, comma 14, del Codice dei contratti preveda espressamente che "i costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato a ribasso", è comunque fatta salva la possibilità per il concorrente di dimostrare che un eventuale ribasso anche sul costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale (Consiglio di Stato, sez. V, 09.06.2023 n 5665).

Ne deriva che l'importo soggetto a ribasso può comprendere anche i costi della manodopera che dovranno essere esplicitati nell'offerta e in caso di importo inferiore a quelli stimato dalla stazione appaltante dovrà essere giustificato.

La gestione del servizio è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario. Ai sensi dell'Art. 185, comma 5, del Codice dei contratti prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Il piano economico - finanziario dovrà essere costruito con costi e ricavi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il piano economico – finanziario dovrà tenere conto dell'importo dichiarato dal Promotore come spesa sostenuta per la predisposizione della proposta posta a base di Gara, comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno, ai sensi dell'Art. 193, comma 8, del Codice dei contratti.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto comporteranno l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, i piani economico – finanziari che presentano dati incongrui rispetto al servizio oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificati dal concorrente.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti di CDN e non sarà restituita.

L'operatore economico dovrà precedere con lo scarico, la compilazione, la sottoscrizione digitale e la ricarica dei file negli appositi spazi previsti all'interno della busta.

Non saranno ammesse offerte parziali.



L'offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo diversa disposizione della Stazione appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'operatore economico alla partecipazione alla gara.

L'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante a sottoscrivere un contratto per l'intervento in oggetto.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non assegnare ad alcun operatore economico il contratto nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente affidamento.

La migliore offerta sarà determinata secondo quanto previsto dalla *lex specialis* in merito al criterio di aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, priva di osservazioni, condizioni o riserve e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante. L'offerta non dovrà recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'operatore economico offerente.

ART. 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 108 del Codice dei contratti.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

20.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ognuno degli elementi / criteri di cui a seguire si intende comprensivo del relativo piano di formazione, da proporsi ed erogarsi a cura del Concessionario, a favore dei dipendenti / operatori di



CDN, la cui numerosità è di seguito riassunta: Area Tariffa ed Utenze n 6 dipendenti / operatori; Area Amministrazione e Crediti n 5 dipendenti / operatori; Area Tecnica n 6 dipendenti.

n.	Criteri	Discrezionale (D) / Quantitativo (Q) / Tabellare (T)	pesi
A	Infrastruttura hardware e software	D	14
B	Software di gestione TARI / TARIP	D	14
C	Software per la gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva	D	14
D	Servizi di stampa, postalizzazione e archiviazione sostitutiva	D	4
E	Proposta tecnica per funzionalità specifiche	D	6
F	Progettazione e sviluppo di nuovi Modelli tariffari	D	20
G	Progettazione e sviluppo di nuovi moduli e servizi aggiuntivi	D	12
H	Numero di ore aggiuntive di manutenzione	T	6
	TOTALE OFFERTA TECNICA		90

Tutti i punteggi sono “discrezionali”, salvo il Criterio H (“tabellare”): il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Il punteggio tabellare per il Criterio H è attribuito dalla Commissione giudicatrice assegnando all’offerente, applicando la seguente formula:

$$P_i = 6 \times \left(\frac{N_i}{N_{\max}} \right)$$

Dove:

- P_i = è il punteggio attribuito al singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 6 (sei);
- N_i = è il numero annuo di ore aggiuntive di manutenzione, rispetto al minimo di 625 ore, comunque, da erogarsi (*con riferimento all’art 5.1 del Progetto di fattibilità del Proponente*) offerto dal singolo concorrente;
(es il concorrente che intenda offrire 640 ore di manutenzione annue indicherà n 15 ore)
- $N_{\max}$ = è il numero annuo di ore aggiuntive di manutenzione, rispetto al minimo di 625 ore, comunque, da erogarsi (*con riferimento all’art 5.1 del Progetto di fattibilità del Proponente*), offerto dal concorrente più alto offerente.



Per l'affidamento in oggetto, non sono previsti CAM (criteri ambientali minimi).

L'operatore economico è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 54 (cinquantaquattro) punti tecnici.

Specificazione degli elementi di valutazione dell'Offerta tecnica

Criterio A: Infrastruttura hardware e software

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la coerenza, completezza ed efficacia dell'infrastruttura hardware e software proposta, anche in materia di gestione, protezione e fruibilità dei servizi cloud e di cybersecurity *(anche con riferimento agli art. 4.1 e artt. 5.1 e 5.2 del Progetto di fattibilità del Proponente)*, nonché in termini di formazione al personale di CDN da esprimersi in contenuti, frequenze, numero di ore / anno, eventuali interventi a richiesta (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).

Criterio B: Software di gestione TARI / TARIP

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la coerenza, completezza ed efficacia del software di gestione della TARI / TARIP; grado di integrazione ed unicità del sistema e dei database, di rispondenza alle specifiche funzionali richieste – Software as a Service [Anagrafiche dei contribuenti, Anagrafiche degli immobili, Simulazioni tariffarie, Bollettazione, Stampa e Postalizzazione degli atti, Rendicontazione degli incassi ordinari, Integrazione con banche dati e piattaforme nazionali] *(anche con riferimento agli art. 4.1 e 5.3 del Progetto di fattibilità del Proponente)*, nonché in termini di formazione al personale di CDN da esprimersi in contenuti, frequenze, numero di ore / anno, eventuali interventi a richiesta (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).

Criterio C: Software per la gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la coerenza, completezza ed efficacia del software per la gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva *(anche con riferimento all'art. 4.1 Progetto di fattibilità del Proponente)*, nonché in termini di formazione al personale di CDN da esprimersi in contenuti, frequenze, numero di ore / anno, eventuali interventi a richiesta (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).

Criterio D: Servizi di stampa, postalizzazione e archiviazione sostitutiva

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la coerenza, completezza ed efficacia dei servizi di stampa, postalizzazione e archiviazione sostitutiva *(anche con riferimento all'art. 4.1 e art. 5.4 del Progetto di fattibilità del Proponente)*, nonché in termini di formazione al personale di CDN da esprimersi in contenuti, frequenze, numero di ore / anno, eventuali interventi a richiesta (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).



Criterio E: Proposta tecnica per funzionalità specifiche

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la coerenza, completezza ed efficacia dell'offerta tecnica del concorrente ai fini di ottenere i risultati come descritti nella proposta del Proponente [Sportello Web evoluto, App Riciclaro, G.Eco, Servizi accessori – Conservazione sostitutiva massiva dei documenti, Gestione mandati SDD esteri, PagoPA, Firma digitale degli atti, Integrazione del modulo WinsInfo)] *(anche con riferimento all'art. 4.2 Progetto di fattibilità del Proponente)*, nonché in termini di formazione al personale di CDN da esprimersi in contenuti, frequenze, numero di ore / anno, eventuali interventi a richiesta (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).

Criterio F: Progettazione e sviluppo di nuovi Modelli tariffari

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la progettazione e lo sviluppo di nuovi Modelli tariffari *(anche con riferimento all'art. 4.3 Progetto di fattibilità del Proponente)*, nonché in termini di formazione al personale di CDN da esprimersi in contenuti, frequenze, numero di ore / anno, eventuali interventi a richiesta (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).

Criterio G: Progettazione e sviluppo di nuovi moduli e servizi aggiuntivi

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la progettazione e lo sviluppo di nuovi moduli e servizi aggiuntivi ad hoc [Modulo TQRif avanzato, Hub dati territoriali, Modulo Centri del Riuso, Modulo Sharefood, Integrazione con ANPR e SEND] *(anche con riferimento all'Art.4.1 Progetto di fattibilità del Proponente)*, nonché in termini di formazione al personale di CDN da esprimersi in contenuti, frequenze, numero di ore / anno, eventuali interventi a richiesta (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).

Criterio H: Numero di ore aggiuntive di manutenzione

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice il numero di ore aggiuntive di manutenzione del sistema integrato *(con riferimento all'art 5.1 del Progetto di fattibilità del Proponente)*, come sopra esposto in termini di formula e note esplicative (il tutto compreso nel prezzo derivante dall'offerta economica).

Si precisa che i riferimenti di cui sopra al Progetto di fattibilità del Proponente hanno esclusivamente funzione espositiva, rimanendo ferma la piena autonomia del concorrente nella proposta del proprio sistema e nella conseguente elaborazione dell'offerta tecnica, **garantendo in ogni caso il concorrente il mantenimento di tutte le funzionalità attualmente in essere (vedasi nello specifico il Capitolato tecnico e i due relativi allegati), oltre agli sviluppi di cui al predetto Progetto di fattibilità.**

20.2. METODO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui sopra da A) a G) è attribuito un coefficiente sulla base di una valutazione discrezionale da parte della Commissione Giudicatrice.



Ad ogni elemento di valutazione sarà attribuito un coefficiente compreso tra ZERO e UNO, secondo lo schema sotto riportato (senza previsione di indicazione di coefficienti intermedi) e tenendo conto di quanto sopra sub 20.1, da parte di ciascun Commissario con autonomia di giudizio e motivata discrezionalità tecnica, in termini di:

GIUDIZIO	Coeff.	Criterio/motivazione del giudizio
Eccellente	1	Del tutto coerente, completo ed efficace
Buono	0,8	Sostanzialmente coerente, completo ed efficace
Sufficiente	0,6	Sufficientemente coerente, completo ed efficace
Insufficiente	0,3	Che non appare in molti aspetti coerente, completo ed efficace
Non valutabile	0	Non rispondente

Per ciascun elemento di valutazione, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario, come da tabella sopra, ed è individuato il relativo coefficiente da moltiplicarsi per il punteggio massimo previsto per l'elemento in esame.

20.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione giudicatrice assegna all'offerente il punteggio per la parte economica in base al prezzo dell'offerta, applicando la seguente formula:

$$P_i = 10 \times \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)$$

Dove:

- P_i = è il punteggio attribuito al singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 10 (dieci);
- R_i = è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
- $R_{\max}$ = è il valore del massimo ribasso tra tutti i ribassi offerti;

20.4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta tecnica e all'Offerta economica, procede, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo del punteggio complessivo di ciascun operatore economico e alla formazione della graduatoria provvisoria, sommando il punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica al punteggio ottenuto dall'Offerta economica.

ART. 21. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico



settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'Art. 93, comma 5, del Codice dei contratti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica di gara avrà luogo presso la sede della Stazione appaltante in Brescia (BS), Via Triumplina 14, il giorno **02 aprile 2025 alle ore 14:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura potranno assistere alle sedute pubbliche telematiche tramite la Piattaforma, previo accesso con le credenziali utilizzate per la partecipazione. Attraverso la Piattaforma gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara, conoscendo in tempo reale l'elenco dei partecipanti e lo stato di validazione dei documenti presentata da ogni operatore economico. Si precisa che l'operatore economico "collegato telematicamente" non potrà accedere ai contenuti dei documenti caricati dagli altri operatori economici partecipanti, ma potrà conoscere unicamente lo stato di validazione degli stessi.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In tal caso gli operatori economici saranno tempestivamente informati mediante la Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel giorno e nell'ora fissate per l'apertura delle offerte, il Seggio di gara procede allo sbocco della busta telematica denominata "Busta amministrativa" contenente la documentazione amministrativa e, successivamente, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;



- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli operatori economici offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Fino alla conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa le buste telematiche contenenti l'Offerta tecnica e l'Offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dalla Piattaforma.

ART. 24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

A conclusione delle operazioni del Seggio di gara, nella data e nell'ora che verranno comunicate tramite la Piattaforma agli operatori economici ammessi alla presente fase di gara, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste relative all'Offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella presente Lettera d'invito e alla correttezza sotto il profilo formale; la Commissione procederà, dunque, all'ammissione delle offerte formalmente valide e l'esclusione delle offerte inammissibili.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ammesse e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all'Art. 20.1 e li comunica al Responsabile della fase di affidamento, che procederà ai sensi dell'Art. 90, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti; la Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione rende visibile tramite la Piattaforma ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, la Commissione procederà all'apertura e verifica della regolarità, delle offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione. La Commissione procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (punteggio finale attribuito secondo l'Art. 20.6) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'Art. 108, comma 8 del Codice dei contratti.

Tali sedute non sono aperte agli operatori economici in quanto la gestione telematica della gara offre il vantaggio della sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte, permettendo



l'automatica apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantendo l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore economico che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Qualora si verificasse che, due o più offerte aventi lo stesso punteggio finale, presentassero anche il medesimo punteggio tecnico, al fine dell'aggiudicazione, agli offerenti che hanno ottenuto il medesimo punteggio tecnico ed economico sarà richiesta la presentazione di un'offerta migliorativa sul prezzo, ai sensi dell'Art. 77, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Qualora si verificasse che, i concorrenti ammessi a migliorare l'offerta, presentassero la medesima offerta migliorativa ovvero nessuno voglia migliorare l'offerta, si procederà al sorteggio tra i concorrenti primi in graduatoria, ai sensi dell'Art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. La Stazione appaltante rende noto il giorno e l'ora del sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato dalla Stazione appaltante tramite l'apposita funzione della Piattaforma, che garantisce l'imparzialità del sorteggio medesimo e il tracciamento delle operazioni effettuate.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria finale e procede all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario.

Qualora si rilevino offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice ne dà immediata comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia secondo quanto indicato al precedente Art. 25.

Durante le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà all'esclusione dell'offerta ex Art. 90, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti, in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 25. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE



Ai fini della verifica dell'anomalia saranno prese in considerazione tutte le valutazioni e informazioni fornite dall'operatore economico per la corretta gestione del contratto, considerando la qualità e la sostenibilità economica del servizio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a specifici elementi ivi inclusi i costi della manodopera dichiarati ai sensi dell'Art. 108, comma 9, del Codice dei contratti, appaia anormalmente bassa.

È facoltà dell'operatore economico allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, come meglio precisato al precedente Art. 19. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

A tal fine, il RUP richiede all'operatore economico la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine per la trasmissione delle stesse, comunque, non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata presentazione delle spiegazioni entro tale termine è causa di esclusione dalla gara.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'operatore economico, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

ART. 26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, secondo quanto indicato all'Art. 19.

Circa le specificità della presente procedura, seguente all'approvazione di una proposta di project financing ex Art. 193 del Codice dei contratti, si rinvia al precedente Art. 3.1, lettera B).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'Art. 9;



- l'attendibilità degli impegni assunti dal Concessionario in relazione a quanto richiesto dall'Art. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dall'art. 99 del vigente D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Convenzione sarà stipulata tra l'aggiudicatario, già costituito sotto forma di Società di scopo, e Consorzio dei Navigli S.p.A, in qualità di Ente a favore del quale la presente procedura è svolta, nonché soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto.

La convenzione (comprensiva di matrice dei rischi) tra il Beneficiario ed aggiudicatario della procedura, a partire dagli schemi proposti dal Proponente e tenendo conto di quanto emergente dalle offerte tecnica ed economica in esito alla presente gara, sarà stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni naturali consecutivi giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'Art. 18, comma 2, del Codice dei contratti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri operatori economici non aggiudicatari è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ovvero altra forma di cui all'Art. 18, comma 1, del Codice dei contratti.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

- a fornire tutta la documentazione necessaria alla comprova del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per la presente procedura;
- se è stato indicato in fase di partecipazione un CCNL differente rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante, la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL;
- a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative di cui all'Art. 12 del presente Disciplinare;
- a procedere al versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 18, comma 10, del Codice dei contratti;



- a fornire la garanzia definitiva di cui al precedente Art. 11.

Se la Società di scopo non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui ai punti precedenti, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, mediante comunicazione formale trasmessa tramite PEC.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'Art. 119, comma 3, lett. d), del Codice dei contratti.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'Art. 18, comma 10, del Codice dei contratti, è onere dell'aggiudicatario assolvere una tantum all'imposta di bollo al momento della stipula del contratto.

I valori dell'imposta sono riportati nella Tabella A dell'Art. 3 dell'Allegato I.4 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato I.4 medesimo, tale assolvimento *"ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642"*.

Il versamento dovrà avvenire ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28/06/2023 con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 37/E del 28/06/2023 dell'Agenzia medesima, previa indicazione i codici fiscali delle parti e il CIG della procedura, ovvero tramite il sistema PagoPA.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà esibire alla Stazione appaltante la quietanza di avvenuto versamento dell'imposta di bollo medesima. In caso di mancato versamento dell'imposta, la Stazione appaltante provvederà all'adempimento dell'imposta, salvo il diritto alla restituzione o



rivalsa dell'imposta versata, operando trattenute sui corrispettivi ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata.

Ai sensi dell'Art. 124, comma 1, del Codice dei contratti, al ricorrere di una delle ipotesi di cui al medesimo comma, la Stazione appaltante procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del contratto originario, se tecnicamente ed economicamente possibile. Ai sensi dell'Art. 124, comma 2, del Codice dei contratti, al nuovo affidamento si applicheranno le condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 27. CLAUSOLE E PATTUZIONI

Si sottintendono richiamati i patti e le condizioni tutti contenuti nel documento "Capitolato Tecnico" (All. 2) e in tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, visibili e scaricabili direttamente dalla Piattaforma. Copia della documentazione dovrà essere allegata, previa sottoscrizione, nella sezione "Busta Amministrativa" della Piattaforma.

Ove le condizioni contenute nel presente Disciplinare superassero o fossero in contrasto con quanto contenuto nella suddetta documentazione, si ritengono valide e predominanti le condizioni contenute nella presente.

La Stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di esame e di decisione, compreso quella, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'assegnazione dell'appalto in oggetto, senza pretesa alcuna da parte dell'operatore economico.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico rimane vincolato ad essa per una durata minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa e s'impegna all'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Disciplinare e nei documenti da essa richiamati.

Partecipando alla presente procedura l'operatore economico dichiara di conoscere, accettare e osservare quanto contenuto nei seguenti documenti della Stazione appaltante, anche se non materialmente allegati:

- vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e MOG della Stazione appaltante, al seguente link: <https://www.bresciainfrastrutture.it/societa-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-ptpct> ;
- Codice Etico e Patto d'integrità di Brescia Infrastrutture S.r.l., ai seguenti link: <https://www.bresciainfrastrutture.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general> ;
- disposizioni e previsioni in materia di trattamento dei dati al seguente link: <https://www.bresciainfrastrutture.it/chi-siamo/privacy> ;
- disposizioni e previsioni in materia di trattamento dei dati di CDN, raggiungibili al seguente link: https://www.consorzionavigli.it/?page_id=1502 .



Con la partecipazione, l'operatore economico dichiara altresì di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Patto d'integrità della Stazione appaltante allegato alla presente ovvero reperibile all'indirizzo di cui sopra, e di essere consapevole che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto medesimo è causa di esclusione dalla presente procedura, ai sensi dell'Art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali e/o della Stazione appaltante che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante o per conto dell'Amministrazione comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 35 del Codice dei contratti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'Art. 36 del Codice dei contratti.

ART. 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano.

ART. 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dall'aggiudicatario saranno raccolti dalla Stazione appaltante per le finalità di gestione del lavoro e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il Titolare del trattamento è Brescia Infrastrutture S.r.l. nella persona del legale rappresentante.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente utilizzati per altri incarichi.



L'interessato gode dei diritti di cui agli Artt. 15-21 del Reg. EU 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione appaltante.

Per una lettura più dettagliata si rimanda all'informativa completa allegata al presente Disciplinare nonché disponibile sul sito <https://www.bresciainfrastrutture.it/chi-siamo/privacy>.

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Il Responsabile Unico di Progetto
Dott. Niccolò Bortolotti